

COMUNE DI ACCIANO (AQ)

VERSAMENTO PRIMA RATA 2018 : IMU e TASI .

Si informa che entro il 18 giugno 2018 (in quanto il termine del 16 giugno stabilito dalla legge scade di sabato) deve essere effettuato il versamento dell'acconto dell'imposta municipale propria IMU e della TASI per l'anno 2018.

Le aliquote IMU rimangono invariate rispetto a quelle fissate per l'anno 2013, con Delibera di C.C. n.20 in data 30/09/2012, in quanto non sono stati assunti atti di modifica negli anni successivi e permanendo il blocco delle aliquote previsto dalla legge anche per il 2018.

Le aliquote TASI rimangono invariate rispetto a quelle fissate per l'anno 2014, con Delibera di C.C. n. 14 in data 26/08/2014, in quanto non sono stati assunti atti di modifica negli anni successivi e permanendo il blocco delle aliquote previsto anche per il 2018;

Sono soggetti passivi IMU e TASI i proprietari di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

L'Imposta Municipale Propria (IMU) e la TASI non si applica al possesso dei seguenti immobili:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle pertinenze della stessa, (numero massimo di tre un a per ogni categoria) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d'imposta;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richiesti le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato (D.L. 47/2014).

Il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno - seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO e per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 20 in data 30/09/2012, confermata per gli anni successivi :

ALIQUOTE IMU 2018	
4,00 PER MILLE	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
7,60 PER MILLE	Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" (soggetti al provento statale del 7,60 per mille), con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014
7,60 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dai precedenti con esclusione dell'abitazione principale (altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc...).

- le detrazioni:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Il calcolo dell'imposta TASI per la RATA DI ACCONTO e per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 26/08/2014, confermata per gli anni successivi :

ALIQUOTE TASI 2018	
2,00 PER MILLE	Per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale :altri fabbricati, aree fabbricabili, uffici, negozi, ecc....

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU E TASI	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
La base imponibile è calcolata nel seguente modo: (Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = IMPONIBILE	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
	C/1	55
	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

MODALITA' DI VERSAMENTO

Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24
Arrotondamento	Sul totale dovuto, all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi. L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00

CODICE CATASTALE DEL COMUNE A018

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

3912	IMU su abitazione principale e pertinenze
3916	IMU su aree fabbricabili
3918	IMU su altri fabbricati
3925	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO
3930	IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - COMUNE

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

3959	TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.?"
3960	TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961	TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.i

Per una corretta applicazione dell'imposta si rimanda alla legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) con cui è stata istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), suddivisa nelle tre componenti: IMU, (Imposta Municipale Unica), TASI (Tassa sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa rifiuti).

Dalla residenza comunale, li 06/06/2018

Il Responsabile del Servizio Tributi